

COMMISSIONE VI FINANZE

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE **CARLA RUOCCO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Fragomeli Gian Mario (PD)	15
Ruocco Carla, <i>Presidente</i>	3	Fregolent Silvia (PD)	13
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):		Giacomoni Sestino (FI)	16, 23
Ruocco Carla, <i>Presidente</i> ...	3, 11, 13, 18, 22, 23	Gusmeroli Alberto Luigi (Lega)	14, 19
Baratto Raffaele (FI)	12	Maggiore Antonino, <i>Direttore dell'Agenzia delle entrate</i>	3, 18, 19, 22, 23
Bignami Galeazzo (FI)	12, 13	Migliorino Luca (M5S)	17
Cavandoli Laura (Lega)	17	Savini Paolo, <i>Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle entrate</i>	22
Currò Giovanni (M5S)	16	Tarantino Leonardo (Lega)	18
		ALLEGATO: Documentazione depositata dal direttore Maggiore	24

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia: Misto-NcI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica, al quale do il benvenuto e che ringrazio per la presenza.

Rivolgo da parte mia e di tutta la Commissione i più sentiti auguri per il lavoro che sta intraprendendo.

Il dottor Maggiore tornerà in Commissione per un incontro più ampio, dedicato all'operatività dell'Agenzia e alla proposta di legge Ruocco-Gusmeroli sulle semplificazioni.

L'incontro odierno ha un ambito più circoscritto essendo dedicato al tema della fatturazione elettronica al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori riguardante la piena operatività del sistema.

Ricordo che lo scorso luglio, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 79 del 2018, che rinviava al 1° gennaio 2019 la

decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante, avevamo già avuto modo di affrontare il tema ascoltando l'allora direttore dell'Agenzia delle entrate Ruffini nonché il presidente Mazzotta e l'amministratore delegato Quacivi di Sogei.

Era emersa, in quell'occasione, una certa preoccupazione da parte dei parlamentari per la complessità tecnica del nuovo sistema ed era stata evidenziata la necessità di mettere a punto entro il 1° gennaio 2019, data di introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati, alcune misure di semplificazione e anche un sistema di affiancamento agli utenti che potesse aiutarli nella transizione alle nuove modalità di fatturazione, anche eventualmente introducendo un regime transitorio che attenui in una prima fase l'impianto sanzionatorio.

Un'ulteriore modulazione dell'entrata in vigore del nuovo sistema potrebbe essere quella di prevedere una certa flessibilità sui tempi mediante la concessione di un'emissione prolungata, ovvero la possibilità di uno spostamento in avanti per l'emissione oppure per la trasmissione della fattura, fermo restando, al fine di garantire il gettito previsto, l'entrata in vigore del sistema già definita per legge.

Si tratta di questioni che coinvolgono, naturalmente, anche la responsabilità legislativa di Governo e Parlamento, ma sulle quali sarebbe particolarmente utile e interessante per noi acquisire una valutazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Cedo la parola al nostro ospite, il direttore Maggiore. Prego, direttore.

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*. Ringrazio la presidente e gli onorevoli commissari per quest'opportunità che mi viene offerta di illu-

strare lo stato dell'arte e le attività in corso di studio e di sviluppo in tema di fatturazione elettronica.

Io sono all'Agenzia da cinque giorni lavorativi. L'invito di oggi mi ha onorato e sono qui per doveroso rispetto verso la Commissione, ma anche per attestare la mia buona volontà di immedesimarmi subito nel ruolo e di prendere immediata cognizione di tutte le problematiche all'attenzione, tra cui questa che, sicuramente, tra quelle in trattazione, è impegnativa.

Come è stato detto dalla presidente, stiamo ancora lavorando in questi giorni recependo delle osservazioni che ci sono state fatte – a vari livelli, dalle associazioni di categoria alle associazioni degli operatori ai dottori commercialisti – dirette a semplificare le modalità tecniche per la trasmissione di queste fatture.

Inizierei con la lettura della relazione, con la quale abbiamo cercato di dare atto delle iniziative che stiamo portando avanti per cercare di semplificare al massimo e rendere agevole la fruibilità del prodotto tecnologico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione delle fatture.

Attraverso le domande siamo pronti a fornire poi tutte le indicazioni necessarie sui lavori in corso, che stiamo portando avanti con il nostro *partner* tecnologico che è la Sogei, che recepisce le nostre indicazioni e le traduce tecnicamente in una più facile fruibilità del prodotto tecnologico da utilizzare per la trasmissione delle fatture.

Il decreto legislativo n. 127 del 2015, agli articoli 1 e 2 e successive modificazioni, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA esteri.

Nel richiedere l'autorizzazione dell'Unione europea per introdurre questo nuovo sistema, quest'autorizzazione ha riguardato solo i soggetti stabiliti, quindi che hanno una stabile organizzazione in Italia, non anche i soggetti identificati, i non residenti che hanno un'identificazione e che nominano un rappresentante fiscale o si

fanno identificare nel territorio nazionale, per la fatturazione di quelle operazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Questi soggetti non rientrano tra quelli obbligati all'emissione delle fatture: per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato non c'è obbligo di fatturazione elettronica, resta l'obbligo precedente di comunicazione all'Agenzia delle entrate, tramite spesometro integrato, delle operazioni relative poste in essere con questi soggetti.

Come dicevo, per i soggetti identificati in Italia non vige l'obbligo di emissione della fattura elettronica in relazione alle cessioni effettuate; di converso, le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi effettuate da soggetti residenti e stabiliti in Italia verso i soggetti identificati devono essere fatturate con modalità elettronica, ferma restando la possibilità, per i soggetti identificati, di ottenere una copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

È chiaro che resta ferma la possibilità, per questi soggetti, di ricevere la fattura cartacea, però siccome non sono tra quelli obbligati ad emetterla, possono sì accedere al sistema di fatturazione corrispettivi, cioè al sito dell'Agenzia delle entrate, per prendere visione di questa fattura, ma hanno diritto anche a riceverne copia. Questo vale anche per i privati consumatori finali o per i soggetti esonerati, che poi vedremo, che sono i soggetti minimi o i forfettari, che possono riceverla, ma hanno diritto anche ad avere una copia cartacea della fattura.

Per quanto riguarda la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio, per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute – mi riferisco quindi ai soggetti che operano nel dettaglio e che non hanno l'obbligo di emissione della fattura – esiste già una normativa opzionale e obbligatoria solo per alcuni soggetti (la grande distribuzione), obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Questo è un altro aspetto, che però è l'altro lato della stessa medaglia.

Il decreto legislativo n. 127 ha introdotto altresì l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati

mediante distributori automatici, che è quindi già in essere.

Anche l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, è in vigore. Parliamo di cessioni di carburanti dirette all'autotrazione, e su questo l'Agenzia ha già emanato una specifica circolare, nella quale viene chiarito che cosa si deve intendere. In sostanza, sono soggetti che circolano su strada, quindi automezzi utilizzati per l'autotrazione.

Per questo tipo di cessioni, ma non per quelle poste in essere dai distributori stradali di carburanti, per i quali invece l'obbligo di fatturazione elettronica è comunque previsto dal 1° gennaio 2019, solo per questi soggetti, l'obbligo di emissione della fattura elettronica è, come sapete, già in vigore dal 1° luglio 2018.

L'obiettivo del legislatore attraverso la fatturazione elettronica è triplice: digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici; offrire servizi di supporto agli operatori IVA nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni; permettere all'amministrazione finanziaria e l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini della presentazione della dichiarazione IVA, potenziando quindi i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare e arginare frodi o evasioni conclamate prima del momento dichiarativo.

Alcuni organismi internazionali (Fondo monetario, OCSE), nel valutare il nostro sistema fiscale, una delle cose che avevano rilevato è che l'Italia, assieme a pochi altri Stati, era tra quelli che non prevedevano le dichiarazioni periodiche IVA. Adesso, attraverso le liquidazioni comunque si può riuscire ad avere questo dato, che è importante che l'amministrazione abbia prima della dichiarazione dei dati per controllare

l'andamento dei versamenti IVA periodici. La fatturazione elettronica in questo sicuramente ci aiuta.

Sul tema occorre evidenziare che l'obbligo di fatturazione elettronica con ogni probabilità non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere fattura in relazione all'operazione effettuata — è una constatazione ovvia, ma è chiaro che chi non le faceva, non le farà soltanto perché è cambiato il sistema di fatturazione, continuerà a non farle — mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso quei soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettivamente rese, quindi in più, in meno o false; consentirà, inoltre, la possibilità di verificare il magazzino nei confronti dei soggetti che effettuano acquisti regolarmente fatturati, ma non emettono fattura in relazione alle proprie operazioni di vendita. Anche questo succede nella pratica: compro con fattura, vendo, in parte, senza.

Sarà poi possibile incrociare i dati disponibili con particolare riguardo alle liquidazioni periodiche dell'IVA per realizzare una vera e propria attività di contrasto all'evasione nei confronti degli operatori che emettono le fatture, ma non le registrano regolarmente, come anche verso i soggetti che detraggono l'IVA in assenza di una fattura emessa.

È chiaro che se emetto la fattura ma non la registro e non ne tengo conto, è come se non l'avessi fatta. Alle volte, le detrazioni IVA vengono fatte in assenza di documenti. Sono questioni macroscopiche, ma che nella realtà dei fatti e nella realtà delle verifiche che si fanno sul campo esistono.

Gli effetti positivi del recupero di somme imponibili ai fini IVA si estendono anche al recupero di somme relative alle imposte dirette. È chiaro che c'è un'interdipendenza tra le basi imponibili ai fini dell'IVA e ai fini delle imposte dirette sui redditi.

In generale, l'adozione della fatturazione elettronica comporta diversi vantaggi per gli operatori. Abbiamo cercato di elencare quali sono: l'eliminazione del consumo di carta; l'eliminazione dei costi di archiviazione, sia per gli spazi sia per il

personale addetto, e al riguardo si ricorda che l'Agenzia delle entrate rende disponibile gratuitamente un servizio di conservazione digitale, che assicura piena valenza ai fini sia civilistici sia fiscali; l'eliminazione dei costi di spedizione delle fatture cartacee; la riduzione dei costi amministrativi, sia nella fase di registrazione delle fatture attive e passive — è molto più facile importare direttamente il dato della fattura elettronica — sia nelle successive fasi di pagamento o incasso, che determinano spesso la necessità di disporre della fattura di riferimento; la riduzione degli errori di registrazione; l'eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) all'Agenzia delle entrate. Come ho detto, lo spesometro è rimasto solo per quelle operazioni che non rientrano nella fatturazione elettronica.

Quanto allo stato di attuazione, come previsto dalle disposizioni normative (articolo 1 del decreto legislativo n. 126 del 2015), le fatture elettroniche devono essere predisposte in un formato standard XML, che sta per *eXtensible Markup Language*, uno dei sistemi richiesto tecnicamente per questo tipo di trasmissione; devono essere trasmesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate, similmente a quanto già avviene dal 2014 per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione.

Al fine di rispettare il dettato normativo e consentire l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio ultimo scorso, nell'ambito della cessione di carburanti e dei subappalti e subforniture P.A. — un altro aspetto era quello della filiera degli appalti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi appaltatore e subcontratti, quindi subappaltatori, ma non anche i fornitori di questi, bensì solo quelli inseriti nella catena degli appalti —, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia hanno operato un intenso e costruttivo confronto con tutte le associazioni di categoria per definire le regole tecniche di funzionamento finalizzate a rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice ed efficace possibile.

Tali regole sono state emanate con il provvedimento del direttore del 30 aprile 2018, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche per lo sviluppo del *software* di mercato.

Con il medesimo provvedimento è stata definita anche una serie di servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per supportare gli operatori, anche attraverso gli intermediari, per predisporre, trasmettere, ricevere, conservare e consultare le fatture emesse e ricevute. Tali strumenti sono utilizzabili da qualsiasi operatore IVA, anche se sono primariamente rivolti ai soggetti meno strutturati dal punto di vista informatico.

I soggetti che oggi utilizzano sistemi gestionali a supporto dell'intero ciclo attivo saranno portati a scegliere soluzioni *software* di mercato che consentano l'integrazione della fatturazione elettronica.

Al 1° luglio ultimo scorso, con l'ausilio di Sogei, l'Agenzia delle entrate ha emanato la regolamentazione tecnica, quel provvedimento già richiamato del 30 aprile 2018, adeguato il Sistema di Interscambio alle citate regole tecniche per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice rispetto a quello già in vigore per la pubblica amministrazione e consentire agli operatori di sfruttare al massimo i benefici del processo stesso. In particolare, è stato profondamente innovato e semplificato il sistema di indirizzamento delle fatture, che ora consente al fornitore di non dover necessariamente conoscere l'indirizzo digitale del cliente.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stata pubblicata anche una guida, in cui vi sono una serie di dettagli tecnici anche su questi aspetti. Sostanzialmente, se non si conosce l'indirizzo telematico di trasmissione, è sufficiente indicare nel campo specifico « 0 » e la fattura viene comunque inviata. È chiaro che chi la riceverà, la riceverà nel cassetto fiscale di questo portale « Fatture e corrispettivi », dove potrà andarla a visionare (chi l'ha inviata glielo dovrà comunicare, e quindi o gli manderà una copia cartacea o lo avvertirà che nel suo cassetto riservato troverà la copia della fattura).

Se c'è l'indicazione, che può essere una PEC o un canale informatico, il sistema è fatto in modo da indirizzare direttamente la fattura al destinatario, il quale si deve però preregistrare indicando l'indirizzo telematico al quale desidera ricevere le fatture; quindi di *default* tutte le fatture indirizzate a quel soggetto, a prescindere da quello che poi viene indicato dal fornitore, vengono recapitate a quell'indirizzo telematico.

L'Agenzia delle entrate ha realizzato inoltre una serie di servizi gratuiti per supportare gli operatori IVA. In particolare, ha rilasciato: una procedura *web* per predisporre e trasmettere le fatture, procedura che può essere utilizzata da chi dispone di un *personal computer* e di una connessione *internet*; un'app per *tablet* e *smartphone*, rivolta in particolare a chi non dispone di un'attrezzatura fissa; un *software standalone* per predisporre le fatture elettroniche anche in assenza di una stabile connessione (chiaramente solo per la predisposizione); un servizio per conservare le fatture elettronicamente, con valenza sia civilistica sia fiscale, reso disponibile previa accettazione di un accordo di servizio da effettuarsi via *internet*, servizio che consente una significativa riduzione dei costi per le imprese, sfruttando al meglio le possibilità che la fatturazione elettronica offre in materia di digitalizzazione; un servizio per la generazione di un QR Code, un codice da stampare o salvare sul proprio *smartphone*, che può essere mostrato al proprio fornitore per l'acquisizione automatica dei dati anagrafici da riportare in fattura; un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico cui l'operatore intende ricevere dal Sistema di Interscambio tutte le sue fatture; un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.

L'Agenzia, inoltre, ha predisposto due circolari volte a chiarire una serie di aspetti relativi alla prima applicazione delle fatture elettroniche per i soggetti che le hanno emesse dal 1° luglio 2018, al fine di offrire una serie di chiarimenti interpretativi emersi dal confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori; ha effettuato

numerosi incontri formativi rivolti alle associazioni di categoria per rendere più chiare possibili le regole tecniche e approcciarsi operativamente all'utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione; ha pubblicato sul sito *internet* istituzionale un'area tematica in cui è possibile accedere a una guida operativa, a due *video tutorial* e a tutta la documentazione normativa e di prassi.

È stato attuato, pertanto, uno sforzo per rendere disponibili alle imprese le informazioni, gli strumenti operativi di base e i chiarimenti interpretativi principali necessari per rendere operative le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015 già a decorrere dal 1° luglio 2018.

Nella tabella a pagina 8 della documentazione che vi è stata distribuita sono riportati i dati di sintesi al 25 settembre sull'andamento del sistema nella fase di avvio, nel corso della quale non sono emerse particolari situazioni di criticità, né dal punto di vista infrastrutturale né dal punto di vista delle richieste di assistenza da parte degli operatori. È chiaro che si tratta di uno spaccato limitato.

Per quanto riguarda il numero delle fatture, sono 3.942.400. Il numero delle fatture semplificate (477) è un dato poco significativo. Come sapete, le fatture semplificate sono quelle sotto i 100 euro, che possono recare l'indicazione del corrispettivo « IVA compresa ».

Il numero di soggetti che hanno richiesto la generazione del QR Code è di 102.719. Le deleghe di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche sono 31.239, le deleghe di registrazione dell'indirizzo telematico sono 19.655, il numero di registrazioni dell'indirizzo telematico al Sistema di Interscambio è di 64.874.

Si tratta, per quanto riguarda le deleghe e il numero di registrazione, sia di soggetti già obbligati sia di soggetti che in prospettiva saranno obbligati all'emissione della fatturazione elettronica. L'attività pianificata è in corso di realizzazione.

Anche a seguito del costante confronto avuto con le associazioni di categoria, sono state pianificate e sono in corso una serie di attività finalizzate a offrire ulteriori servizi e a risolvere ulteriori dubbi interpre-

tativi per fornire un supporto più efficace agli operatori e agli intermediari sul fronte della fatturazione elettronica.

L'Agenzia ha posto la massima attenzione nel cercare di fornire attraverso il portale « Fatture e corrispettivi », uno strumento il più possibile semplice e fruibile.

In particolare, con riferimento alla procedura *web* e alla procedura *app*, sono allo studio e in corso di realizzazione ulteriori interventi nell'ottica di fornire un efficace supporto nella compilazione della fattura. L'obiettivo è quello di proporre agli operatori una fattura già parzialmente precompilata, con i dati di cui l'Agenzia dispone mediante il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Una delle maggiori criticità evidenziate dagli intermediari è quella dell'attivazione delle deleghe nei loro confronti per l'utilizzo dei servizi *on line* messi a disposizione dei loro clienti.

A oggi, le deleghe possono essere rapidamente attivate *on line* se l'operatore IVA è già in possesso di credenziali, quelle del Sistema Pubblico di Identificazione Digitale (SPID) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), oppure le credenziali dell'agenzia Entratel e Fisconline, per accedere ai servizi dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, una parte delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, non ha richiesto credenziali e l'intermediario è costretto a recarsi in ufficio per depositare il modello di delega su carta. Le criticità derivano, in questo secondo caso, dalla procedura di acquisizione di tali deleghe analogiche, che comporta un notevole sforzo da parte dei funzionari degli uffici, soprattutto nel caso in cui l'intermediario presenti un numero elevato di deleghe.

Per risolvere dette criticità, sono stati previsti ulteriori sviluppi per rendere più agevoli le modalità di attribuzione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *on line* e per conto del cliente. Al riguardo, è stata definita una procedura di comunicazione telematica della delega, che potrà essere ufficializzata nei prossimi giorni. Ci sono alcune cautele, chiaramente, ma questo permetterà un'acquisizione massiva di deleghe per conto dei

propri clienti. Semplificando in un'unica richiesta, si possono inserire tutti i nominativi dei clienti che hanno inteso delegare all'intermediario.

La procedura che consentirà a un intermediario di acquisire in forma massiva e automatizzata l'abilitazione ai servizi *on line* per conto di tutti i suoi clienti potrà essere resa operativa a partire dalla fine di ottobre.

Al fine di agevolare l'operatività degli intermediari, accogliendo alcune richieste da loro pervenute, sono in fase di realizzazione anche alcune ulteriori specifiche funzionalità connesse ai servizi *on line*, tra cui: la funzione di registrazione massiva dell'indirizzo telematico — se lo fa l'intermediario, è possibile che lo chieda per tutti i suoi clienti o comunque per un numero considerevole di clienti —, che consentirà all'intermediario, mediante un'unica operazione, di abbinare alle partite IVA di tutti i suoi clienti l'indirizzo telematico cui ricevere di *default* tutte le fatture elettroniche; la funzione di consultazione e acquisizione massiva delle fatture relative a tutti i clienti dell'intermediario; l'evoluzione del *software stand-alone* per predisporre le fatture, consentendo la predisposizione anche di fatture elettroniche semplificate e pubblica amministrazione; l'evoluzione dell'*app* al fine di consentire la predisposizione della fattura elettronica anche in modalità *off line* (parliamo solo di predisposizione).

In termini di assistenza e servizi informatici, per accompagnare soprattutto l'avvio del processo di fatturazione elettronica, sono state realizzate le seguenti azioni: pubblicazione sul sito *web* dell'Agenzia di un'apposita area tematica « Fatturazione elettronica e corrispettivi elettronici », attraverso cui tutti gli operatori e gli intermediari possano agevolmente reperire ogni utile informazione; pubblicazione di una guida operativa completa, rivolta in particolare agli operatori più a digiuno, che non vogliono necessariamente studiare le disposizioni normative e regolamentari.

Abbiamo cercato di realizzare questa guida nella maniera più facile e conseguenziale possibile, con la pubblicazione anche

delle immagini delle schermate che compaiono sul portale del Sistema di Interscambio per facilitare i vari passaggi che portano alla predisposizione e all'invio della fattura elettronica.

Le azioni continuano con: raccolta di tutti gli atti normativi, delle regole tecniche e dei documenti di prassi emanati in tema di fatturazione elettronica; guida all'accesso e all'utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia, che prima abbiamo citato; prossima pubblicazione di FAQ, *frequently asked questions*, in tema di fatturazione elettronica, conservazione elettronica, trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere, utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia.

L'area tematica pubblicata sul sito internet dell'Agenzia è costantemente aggiornata e arricchita.

Sempre ai fini informativi, l'Agenzia sta proseguendo l'effettuazione di momenti formativi rivolti alle associazioni di categoria, così come la partecipazione a numerosi eventi e seminari organizzati da associazioni e singole aziende.

Infine, è in corso di pianificazione una campagna di comunicazione condivisa con il MEF e il Dipartimento dell'editoria, da eseguirsi nei prossimi mesi — ne abbiamo previsti quattro, ma prima dell'entrata in vigore — anche attraverso lo strumento televisivo. Stiamo pensando anche a *Facebook* e a tutti gli strumenti che possano rendere molto più facile il dialogo con gli interlocutori.

Venendo ai punti di attenzione, in relazione all'obbligo di fatturazione elettronica è opportuno evidenziare che la sua introduzione comporta necessariamente per l'operatore la predisposizione della fattura secondo un unico *standard* e la trasmissione e ricezione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio. La fattura che non rispetta questi requisiti si ha per non emessa, con le conseguenti sanzioni per il cedente prestatore e l'indetraibilità per il cessionario committente.

Di conseguenza, l'intera platea di operatori IVA italiani è vincolata a modificare profondamente le prassi e le procedure per

la predisposizione, invio e ricezione delle fatture.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo simmetrico, che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero — abbiamo tenuto a precisarlo, perché sarebbe veramente un elemento di criticità — elementi di notevole complessità per gli operatori stessi e per i loro intermediari nella gestione quotidiana delle fatture e quindi nei processi amministrativi e contabili a essa strettamente correlati, con la necessità di individuare di volta in volta se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche e altre come analogiche. Sarebbe un elemento, forse, di ulteriore complicazione.

Per le medesime ragioni, verrebbero introdotti elementi di notevole complessità anche per l'Agenzia delle entrate nel gestire la coesistenza di adempimenti (fatturazione elettronica e spesometro) differenziati per categorie di operatori IVA, disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimenti e specifiche tecniche diversi) e termini.

La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori, con conseguente difficoltà di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione IVA.

Si ricorda che sono esclusi per norma dall'obbligo di fatturazione elettronica tutte le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel regime dei « minimi » e dei « forfettari ». Si tratta di circa un milione di operatori rientranti nel regime di vantaggio o in quello forfettario oppure in quello dei piccoli agricoltori, cioè quelli in linea generale con un ammontare di ricavi e compensi inferiore — parliamo del dato attualmente vigente — a 50.000 euro l'anno. Come

sapete, tra i forfettari rientrano una serie di categorie con un limite diverso di volume d'affari, un indice di redditività sui ricavi e l'applicazione di aliquote ridotte, che già adesso sono del 15 per cento e del 5 per cento per i primi cinque anni.

Sono esclusi anche i soggetti che emettono lo scontrino o la ricevuta fiscale, perché l'obbligo di fatturazione non cambia certo il regime naturale in cui si trova il contribuente: se uno ha a che fare col consumatore finale, quindi è un commerciante al dettaglio, non emette fattura se non quando gliela richiede il cliente.

Il forfettario non emette fatture. Le può ricevere, nel senso che gli si può mandare una fattura elettronica, con le modalità che descrivevo prima (se non ha un indirizzo, comunque il sistema gliela recapita nella sua area riservata fiscale, dove, se ha le credenziali, accede e vede la fattura). Ha diritto comunque a ricevere una copia del documento cartaceo.

Allo stesso modo, tutti i soggetti che non sono obbligati hanno diritto di ricevere anche la copia cartacea: ce l'hanno i soggetti minimi e forfettari, ce l'hanno i consumatori finali. Il privato che si rivolge a un venditore al minuto e vuole la fattura, la può chiedere: la fattura gli viene mandata elettronicamente, si iscrive al sito dell'Agenzia e va a vederla; sennò chiede la copia cartacea, perché ha diritto a riceverla.

Si evidenzia, inoltre, che dall'analisi dei dati pervenuti attraverso lo spesometro 2017 circa l'85 per cento delle imprese emette annualmente un numero di fatture inferiore a 500, che corrisponde a 1,3 fatture al giorno considerando i 365 giorni di cui è composto un anno.

Ciò premesso, si schematizzano di seguito le modalità con cui un operatore IVA rientrante nell'obbligo può predisporre e inviare la fattura elettronica.

Operatori che utilizzano *software* gestionali direttamente o tramite intermediari: predisposizione della fattura elettronica continuando a utilizzare i propri *software* gestionali opportunamente adeguati a predisporre la fattura nel formato standard XML stabilito dalla legge (in alternativa, è possibile utilizzare la procedura *web*, l'*app* o il

software stand alone messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate; solo per i primi due è necessario disporre di credenziali per l'accesso all'area riservata); invio delle fatture elettroniche utilizzando una casella PEC, che, come sapete, per legge è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese e per tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi (in alternativa, è possibile utilizzare il servizio *web* gratuito presente nel portale « Fattura e corrispettivi » del sito *web* dell'Agenzia ovvero un canale telematico dedicato che crei interoperabilità tra il sistema dell'operatore e quello dell'Agenzia, appositamente predisposto per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio).

Operatori che non utilizzano *software* gestionali, ma sono soliti utilizzare un pc o altro dispositivo (*tablet* o *smartphone*) per predisporre la fattura (chiaramente si tratta di aziende più piccole e meno strutturate): la predisposizione della fattura elettronica continuando a utilizzare il proprio pc o altro dispositivo e impiegando alternativamente il *software stand alone* messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate ovvero *software* privati nel caso di assenza di connessione *Internet* (si può intanto predisporre), le procedure *web* o l'*app* dell'Agenzia delle entrate nel caso di disponibilità di connessione *Internet* (per tali procedure è necessario disporre di credenziali per l'accesso all'area riservata) – inoltre è sempre possibile rivolgersi a intermediari; invio della fattura elettronica utilizzando una casella PEC, che per legge è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese, per tutti i professionisti iscritti agli ordini professionali (in alternativa, è possibile utilizzare il servizio *web* gratuito presente nel portale « Fattura e corrispettivi » del sito *web* dell'Agenzia delle entrate ovvero un canale telematico appositamente predisposto per invio e ricezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio – è sempre possibile rivolgersi a intermediari).

Operatori che non utilizzano un *personal computer* o altro dispositivo (*tablet* o *smartphone*) per predisporre la fattura (par-

liamo delle imprese dove l'imprenditore non ha alcuna familiarità con gli strumenti tecnologici): predisposizione della fattura elettronica adottando le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, lettera e), del DPR n. 633 del 1962, relative alla fatturazione differita. A legislazione vigente, se non hai dimestichezza con gli strumenti elettronici, se sei in una situazione in cui è difficile raggiungere gli intermediari, abbiamo pensato che, siccome non hai dimestichezza con lo strumento elettronico, probabilmente non ce l'hai neanche con le scritture contabili, quindi avrai un intermediario di riferimento al quale ti appoggi per la registrazione delle fatture e per la presentazione delle dichiarazioni. Una possibilità, allora, è fare la fattura differita, che a legge vigente è possibile: fai la bolla, se sei uno che vende beni, quindi fai il documento di trasporto, per cui entro la liquidazione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, puoi fare una fattura riepilogativa di tutte le operazioni che hai fatto. Se non sono cessioni di beni, anziché il documento di trasporto, fai un documento di lavoro; se fai l'installatore di impianti elettrici, fai un documento nel quale attesti qual è la prestazione che hai fatto, e puoi fare la fatturazione differita entro il mese successivo.

Questo è un sistema per cui, visto che non hai il computer, visto che non hai dimestichezza, puoi rivolgerti all'intermediario in un successivo momento avendo un po' più di tempo. Come minimo, hai 15 giorni: se l'hai fatta il 30 del mese, prima della liquidazione fai in tempo ad emettere la fattura riepilogativa.

Questo è, quindi, uno strumento che esiste già adesso, senza modifiche normative, che comporta la trasmissione un po' ritardata della fattura elettronica. Di per sé, non cambiando la legge, la fattura la dovresti emettere, la devi emettere allo Stato entro il giorno di effettuazione dell'operazione. In altre parole, se fai un'operazione, nella giornata stessa, entro le ore 24 di quel giorno, devi emettere la fattura. Se non hai la possibilità di farlo, perché non c'è connessione Internet o ci sono altre difficoltà, esiste questo strumento della fatturazione differita: compili un pezzo di

carta, lo consegni al cliente e ti riservi in un secondo momento di emettere la fatturazione elettronica con più calma, quando la connessione Internet ci sarà, quando avrai la possibilità di andare dall'intermediario e portargli i documenti di lavoro o le bolle di accompagnamento o i documenti di trasporto.

È chiaro che questa è una difficoltà, ma stiamo parlando di quegli operatori che sicuramente esistono. Dobbiamo presumere che la maggior parte di questi si trovi nella fascia esentata, cioè tra i minimi e i forfettari. Se la fascia dei forfettari verrà ampliata a 100.000, avremo già eliminato una fascia importante di soggetti che non avranno l'obbligo di adempiere alla fatturazione elettronica.

Per quelli che si trovano al di sopra della soglia, se non hanno l'idraulico o l'installatore che lavora per un'impresa, ma uno che lavora al minuto, non gli fa le fatture elettroniche, gli fa la ricevuta fiscale e, se il cliente gli chiede la fattura, gli dà intanto la ricevuta fiscale e poi gli recapita la fattura. Se fa la fattura entro la fine del giorno, vale come sostitutiva della ricevuta, sennò gliene farà una successiva che verrà « spillata » alla ricevuta fiscale, e comunque avrà adempiuto al suo obbligo. Stiamo parlando di imprese che hanno a che fare con il consumatore finale.

Abbiamo cercato, quindi, in questo documento di spiegare quali sono le possibilità che esistono nel caso in cui insorgano delle complicazioni, nel caso in cui vi siano per l'operatore delle difficoltà obiettive, materiali, per l'emissione della fattura. L'elettricista, l'idraulico che è bravo a maneggiare i suoi attrezzi, ma non è capace di utilizzare uno *smartphone* o non ha un computer o non ha tempo — ci possono essere tanti fattori che impediscono — può utilizzare questo metodo: fa un documento di lavoro, dopodiché si riserva, in una fase successiva, probabilmente attraverso il suo intermediario, di emettere la fattura.

Io avrei concluso. Siamo a disposizione per le eventuali domande.

PRESIDENTE. Grazie. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano inter-

venire per porre quesiti o formulare osservazioni.

RAFFAELE BARATTO. Grazie al direttore. Ho solo tre quesiti molto veloci. La prima questione riguarda la delega.

In forza della prassi attuale dell'Agenzia delle entrate, la delega al commercialista per esercitare le funzioni proprie della fatturazione elettronica deve essere presentata e sottoscritta di persona dal contribuente. Ciò significa costringere piccoli e medi imprenditori all'interminabile trafila dell'accesso agli uffici dell'Agenzia per un adempimento che potrebbe essere svolto in via telematica, anche attraverso l'invio di una PEC.

Quest'ultima modalità risulta essere stata rigettata dagli uffici dell'Agenzia, e si chiede dunque quale sia l'indirizzo dell'Agenzia in merito.

La seconda questione riguarda il termine per l'invio della fattura. La normativa attuale prevede che sia necessario trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione. Si tratta con tutta evidenza di un'impostazione che difficilmente potrà realizzarsi nella realtà, se non con ingenti costi da sostenersi a carico degli operatori, professionisti in particolare, e che stravolge l'intero sistema.

Terza e ultima questione. Con circolare del 17 gennaio si è sostanzialmente messo in discussione il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'IVA delle fatture ricevute. Se prima a rilevare era il termine di emissione della fattura e il contemporaneo possesso della fattura entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione, oggi non è più certo che sia lecito tale comportamento.

Secondo la suddetta circolare, il possesso entro il 16 del mese successivo non consentirebbe di detrarre l'IVA divenuta esigibile nel mese precedente. La sua detrazione verrebbe rinviata al mese di ricevimento, in contrasto con la direttiva comunitaria. È il termine di ricevimento della fattura a rilevare, con la conseguenza di uno sfasamento temporale, che implica anche una consistente problematica di liquidità per le piccole e medie imprese, che

oggi sono sicuramente il sale e il sostentamento di questo Paese.

Grazie, direttore.

GALEAZZO BIGNAMI. Mi scuso, perché formulerò dei quesiti, ma dovrò approcciarmi in forma forse più discorsiva di quella tecnica utilizzata dal collega che mi ha preceduto.

In primo luogo, direttore, devo francamente rilevare — ovviamente non è responsabilità sua, perché le burocrazie che sottendono all'azione della sua direzione sono le medesime — molta continuità con l'audizione che avemmo qualche tempo fa col direttore Ruffini; se non ricordo male, era giugno o luglio scorso. In questo senso, sono un po' deluso, perché noto che concettualmente l'azione dell'Agenzia è la medesima della direzione precedente, in particolar modo sotto l'aspetto, già evidenziato dall'onorevole Giacomoni nel *question time* della settimana scorsa, secondo cui l'Agenzia continua a surrogare il legislatore, nella forma di circolari e direttive che hanno un'efficacia regolamentare e normativa che, a mio modo di vedere, integra sostanzialmente il disposto legislativo. Dovrebbe, a mio avviso, essere invece riserva di legge, non quindi un'azione un po' « imperativa » dell'Agenzia.

In questo senso, si deve anche rilevare una continuità concettuale, per la quale purtroppo non si riesce a concepire la fattura elettronica che in un mondo perfetto tutti noi vorremmo avere: trattasi certamente di uno strumento positivo, ma nella misura in cui serve ad agevolare le imprese, i professionisti, le partite IVA.

Quando si parla di semplificazione, dovete smetterla di intendere la semplificazione a favore della burocrazia: deve essere una semplificazione a favore dei cittadini ! Qui si continua secondo un certo approccio. Questa è la prima domanda: qualcuno tra chi ha scritto queste disposizioni ha mai emesso una fattura ? Il dubbio che viene è che in realtà non abbiate mai emesso una fattura !

L'artigiano che sta sull'Appennino, in Campania o in Puglia, non ha il tempo di farsi generare il QR Code, di andare a cercare l'app o di guardare il sito *internet*,

perché vive con quello che produce! Non potete fare questo perché non avete la capacità di realizzare dei controlli veri o perché avete una presunzione di colpevolezza per tutti! L'Agenzia delle entrate deve smetterla di avere una presunzione di colpevolezza su tutti perché è incapace di individuare chi davvero evade!

Ritengo, direttore, molto grave quello che lei ha detto quando ha affermato: «Tanto chi evade sicuramente non fa la fatturazione elettronica». Allora che cosa la facciamo a fare? Continuate a controllare chi già sta pagando le tasse? Forte coi deboli e debole con i forti! Questo non è accettabile! Bisogna invertire la filosofia di fondo. Bisogna aver fiducia nelle imprese. Bisogna aver fiducia nella gente. Non si può continuare a gravare con un sospetto neanche legittimo di colpevolezza su tutti coloro che emettono una fattura. Senza il popolo che emette fatture, nessuno di noi ha uno stipendio, neanche lei, neanche io da parlamentare. Ce l'ho da avvocato, che fa la fattura, come tanti altri professionisti.

Non vi rendete conto che chi non ha il tempo di fare questo, deve pagare il tempo di altri. Tutto ciò genera costi per il cittadino e questo perché voi — lo scrivete nella vostra relazione — non avete la capacità di verificare. Ma è il vostro lavoro! Non potete continuare a prendere gli stipendi del contribuente.

PRESIDENTE. Scusi, la invito a formulare la domanda.

GALEAZZO BIGNAMI. Io capisco che lei è una funzionaria dell'Agenzia delle entrate ed è disturbata dal fatto che io ponga dei quesiti...

PRESIDENTE. No, guardi, piuttosto lei sta prendendo il tempo dei colleghi. Formuli la domanda.

GALEAZZO BIGNAMI. Da parte mia ci sono dei quesiti che lei gentilmente, presidente, dovrebbe ascoltare. E magari sarebbe opportuno farci avere la relazione non a illustrazione iniziata, ma prima. Che poi a lei non vada bene che io ponga questi

problemi, lo capisco, ma li pongo ugualmente.

Allora, ripeto — così prende anche lei nota della domanda, presidente —, vi rendete conto che tutto ciò significa costi? Costi per i cittadini, tempo perso... Ma secondo voi, queste cose chi le paga (così pongo una domanda e lei è contenta)? Bisogna iniziare anche a rendersi conto che c'è una ricaduta effettiva sulla vita delle persone.

Bisogna cambiare impostazione e mettersi nell'ottica che tutto ciò che è semplificazione deve essere semplificazione a favore della cittadinanza. Capisco che le burocrazie abbiano solo due modi per giustificare la propria esistenza: spendere i soldi dei contribuenti e generare dei problemi. Se cambiamento deve essere, però, almeno lo sia su queste cose.

SILVIA FREGOLENT. Anche il neodirettore ha ammesso che è all'Agenzia da cinque giorni, quindi immagino che avremo poi tempo di fare ulteriori audizioni, e magari anche la sua impostazione avrà occasione di apparire più chiara. Io la ringrazio, pertanto, dell'audizione di oggi e le pongo una domanda.

Nella passata legislatura, attraverso lo *split payment* e la fatturazione elettronica, noi tentammo di arginare un problema italiano, che è l'evasione dell'IVA. D'altra parte capisco che, probabilmente, a livello centrale non si riesca mai ad arrivare alla peculiarità di chi poi deve utilizzare la risorsa, come il professionista, e quindi sicuramente si può fare sempre meglio.

Vorrei chiedere, in maniera interlocutoria con il collega che mi ha anticipato, come mai le *app* vengono utilizzate per i viaggi e quando invece bisogna fare una fattura l'*app* diventa improvvisamente complicata? Ma è una mia riflessione personale.

Anche a me ha colpito il suo inciso, perché appunto eravamo convinti che uno strumento come la fatturazione elettronica non servisse soltanto a semplificare. In effetti, forse le persone meno felici di questo provvedimento sono i commercialisti, che si vedono in un certo senso ridurre il monte ore di lavoro, ma un cittadino che

invece deve fare le fatture dovrebbe ritrovarsi l'operazione un pochino più semplificata. Però lei ha fatto un inciso che mi ha colpito. Lei non giudica questo strumento non dico esaustivo, perché nessuno strumento è mai esaustivo, ma efficace per chi le fatture non le emette.

Allora la domanda che le pongo è la seguente: se questi strumenti che abbiamo posto in essere non sono efficaci, lei che cosa ritiene di fare, come capo della struttura che deve poi verificare il pagamento delle tasse, perché quest'anomalia italiana dell'evasione dell'IVA, che in Italia appunto è elevatissima — siamo il primo Paese in Europa —, venga arginata?

La ringrazio comunque per il suo intervento.

ALBERTO LUIGI GUSMEROLI. Intanto io la ringrazio della partecipazione e capisco che, essendo stato «catapultato» da cinque giorni alla direzione dell'Agenzia delle entrate, non sia semplice essere qui.

Vorrei soffermarmi sul passaggio di questa relazione in cui si dice che l'obbligo di fatturazione elettronica con ogni probabilità non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere la fattura in relazione alle operazioni effettuate, mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso quei soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettuate.

L'individuazione della platea di persone soggette alla fatturazione elettronica, peraltro sulla base di un progetto di legge che è all'esame di questa Commissione e sulla base dell'intendimento del Governo di ampliare i soggetti in regime forfettario almeno a 65.000 euro, produrrà come effetto che un grande numero di soggetti non sarà obbligato alla fattura elettronica. È corretto?

Io vorrei soffermarmi sul fatto che quest'obbligo della fatturazione elettronica è stato statuito dal precedente Governo, che ha previsto come possibile incasso da recupero di evasione per l'introduzione alla fatturazione elettronica 2 miliardi, che è uno dei motivi per cui non si riesce a prorogare. Ovviamente, immagino che dopo cinque giorni non sia in grado di rispon-

dere, però magari la mia domanda può fornire uno spunto di riflessione: questi 2 miliardi di introito da recupero dell'evasione quanto sono supportabili o supportati e supportabili in futuro?

In un altro passaggio lei ha detto: «Consentire inoltre la possibilità di verificare il magazzino nei confronti dei soggetti che effettuano acquisti regolarmente fatturati, ma non emettono fatture in relazione alle proprie operazioni di vendita». Chi è in regime forfettario non emetterà la fattura elettronica, quindi non ci sarà il controllo del magazzino. Chi è in regime di contabilità semplificata non valuterà il magazzino, perché sappiamo che chi è in regime di contabilità semplificata, per cassa o per registrazione IVA, non è soggetto allo stanziamento del magazzino alla fine dell'anno. Anche in questo caso la possibilità di controllo in realtà non c'è.

Poi vorrei soffermarmi su due aspetti. Anzitutto, parlate delle FAQ. Siamo già ai primi di ottobre: se si riesce a pubblicarle nel più breve tempo possibile, questo è un elemento sicuramente che va a favore del contribuente. E magari queste FAQ potrebbero restare libere, aperte a tutti, visibili, un po' come una sorta di micro-interpello.

Tornando sempre al caso precedente, chi emette corrispettivi non è soggetto alla fattura elettronica o meglio emette la fattura cartacea o la ricevuta fiscale. Giusto? Nell'ultimo passaggio — anche se probabilmente l'ultimo passaggio non esisterà più, perché saranno tutti a regime forfettario quelli che si trovano nell'ultima categoria, cioè quelli che non usano il computer, che dovrebbero essere veramente pochi — dite: «È possibile emettere subito su carta e poi, entro il quindicesimo giorno, emettere la fattura elettronica». Quest'aspetto vale per tutti? Penso a chi, per esempio, fa tentata vendita, o ai bar, ai ristoranti, alle pizzerie, quando è richiesta la fattura perché serve per la detrazione, e così via.

Su questo mi riallaccio alla domanda che ha fatto il collega all'inizio, relativamente alla possibilità, per esempio, se non è prevista — come sembra non sia prevista — della finzione della data di emissione. È quasi sempre così: nella fattura cartacea

c'è una finzione, ovvero uno fino al 16 del mese può emettere delle fatture riferite al mese precedente. In quest'ipotesi, non è possibile fare la stessa cosa? Sostanzialmente, quelli a cui viene richiesto di emettere una fattura cartacea perché lo possono fare entro il 15 del mese successivo, possono farlo datandola alla data di fine mese? Magari si può dare diffusione a questo chiarimento. Questo sistemerebbe anche il problema della detrazione dell'IVA.

GIAN MARIO FRAGOMELI. Grazie, direttore, per l'audizione. Io vorrei porre alcune domande.

Premetto che siamo fortemente convinti dell'importanza di contrastare in modo pieno il *tax gap* IVA, e quindi dell'introduzione della fatturazione elettronica a pieno regime. Anzi, pensiamo — e lo abbiamo sempre detto — che qualsiasi tipo di rinvio che non prevede una sperimentazione prima della fine dell'anno rischierebbe di creare il cosiddetto « *The day after* » all'italiana, il 1° o il 2 di gennaio, senza aver sperimentato appieno la fatturazione elettronica anche sui privati prima della scadenza. Dovremmo imparare a introdurre una sperimentazione, magari un mese prima, e quindi una formula che preveda di pari passo la fatturazione elettronica e quella cartacea, in modo da non arrivare sempre con la famosa scadenza dei giorni.

Nel suo intervento è stato molto chiaro sulla questione dell'emissione della fattura e di tutta la procedura, e quindi sulla forte semplificazione anche attraverso strumenti innovativi, come le *app* o altri strumenti che potrebbero in parte sostituire anche l'utilizzo intensivo della casella PEC, che come sappiamo in alcuni casi crea dei problemi.

Vorrei capire quanto potrebbe essere ulteriormente implementabile attraverso delle *app* uno strumento oggi utilizzabile da chiunque, anche da quegli operatori e da quelle partite IVA che difficilmente utilizzano altri strumenti.

Mi è chiaro come sia potenziata la possibilità di emettere fatture, ricevere fatture, i *backup* e tutto il resto. Mi è un po' meno chiaro quanto vi impegnate poi sulla gestione, vale a dire, come diceva lei poco fa,

sulla registrazione delle future dichiarazioni: avete previsto degli *alert*? Il cittadino è sostenuto? La *compliance* va avanti anche dopo?

Voi avete costruito un'infrastruttura bellissima, poi vedremo se funzionerà a pieno senza sperimentazioni preordinate. Avete costruito un sistema che facilita, tanto che un soggetto può avere un riferimento chiaro e univoco nell'Agenzia delle entrate per l'emissione di fatture. Mi è un po' meno chiaro se poi lo accompagnate nelle varie fasi.

Giustamente vi siete soffermati sul tema delle deleghe, su chi interviene a supporto di queste persone che, come abbiamo detto, sono l'anello debole della catena. Però secondo me dobbiamo supportare anche coloro che magari non si vogliono rivolgere a qualcuno e in questo snellimento, in questa semplificazione, vedono un risparmio.

Dagli interventi precedenti sembra quasi che l'innovazione tecnologica sia di per sé sempre un costo; sinceramente stento a crederlo. Credo che questo strumento debba servire anche all'artigiano, che utilizza l'*app* per fare tante cose, affinché la utilizzi anche per il suo *business*, per la sua attività.

Da questo punto di vista, vorrei capire come pensate, attraverso Sogei, di realizzare un maggior supporto perché non si facciano errori, magari nella registrazione. Lei, giustamente, ha detto che se emetto una fattura, ma non la registro, è come se non l'avessi emessa. Questo tema della *compliance* mi sembra interessante.

Lei ha ribadito che in Italia il male principale per tutti, anche da un punto di vista mediatico, è lo spesometro. Con l'introduzione della fatturazione elettronica noi superiamo chiaramente quest'elemento, perché continuare a trasferire dati rilevanti ai fini IVA, nel momento in cui c'è una fatturazione elettronica, mi sembrerebbe pleonastico e inutile.

Per ciò che riguarda le operazioni transfrontaliere, è in animo comunque di sviluppare anche accordi sulla fatturazione elettronica per l'estero, oppure no? Sappiamo che uno dei limiti del *tax gap* IVA è anche legato, ahimè, a quello che avviene

con la fatturazione elettronica, come le frodi carosello e altro.

Sono altrettanto convinto — ma questa è una mia opinione personale — che la duplicazione di alcune documentazioni, che siano fatture o ricevute fiscali, sia un problema e che prima o poi dovremmo arrivare a semplificare talmente tanto il documento fattura, B2C e non solo B2B, da arrivare ad utilizzare uno strumento unico di fatturazione. Da questo punto di vista, vorrei sapere se si sta pensando, anche rispetto al consumatore finale, a un documento di fatturazione talmente semplificato da sostituire altri modelli, che oggettivamente creano duplicazioni secondo me inutili e rendono più difficoltosi gli incroci del percorso di tutta la filiera dell'IVA.

SESTINO GIACOMONI. Ringrazio il direttore per la sua relazione, che sicuramente è puntuale, tuttavia non esaustiva.

A dir la verità, dagli interventi dei colleghi credo sia emerso chiaramente che ci sono moltissime incertezze normative circa la fatturazione elettronica. Per questo ne approfitto per chiedere al direttore, che è appena stato nominato: visto che la fatturazione avrebbe dovuto semplificare la vita e invece qui sembra stia diventando un aggravio e un'ulteriore complicazione per i contribuenti, cosa ne pensa di chiedere al Governo di sospenderla fino al 2020, per far sì che l'Agenzia delle entrate possa semplificarla e che i contribuenti possano prepararsi per avere i danni minori possibili?

Essendo lei appena arrivato in Agenzia, forse questa sarebbe l'occasione migliore per chiedere a questa Commissione, al Parlamento e anche al Governo, di rinviarla in maniera seria. Il rinvio che è stato fatto, di pochi mesi, in realtà non consente agli italiani di essere pronti.

GIOVANNI CURRÒ. Ringrazio l'Agenzia delle entrate d'essere qui presente oggi nonostante il cambio di direzione. La mia attenzione ricade principalmente sullo strumento delle *app*, perché in ogni caso, anche se dovessimo ampliare il regime dei forfettari, esistono comunque delle piccole e me-

die imprese italiane con un fatturato al di sopra dei 100.000 o 200.000 euro che avranno numerose difficoltà nell'utilizzo del *software*.

Accolgo con soddisfazione la parte della relazione in cui si dice che sono in corso degli ulteriori aggiornamenti. Il Movimento 5 Stelle ha già espresso le sue perplessità sullo strumento generato da SOGEI e diretto da voi, e ci auguriamo veramente che questo possa essere inclusivo nei confronti dell'utente finale.

Non dobbiamo incentivare questo strumento, che è un *escamotage*, della fatturazione differita, perché sarebbe esclusivamente un fallimento della fatturazione elettronica, che genererebbe solamente doppioni di documenti cartacei da consegnare al commercialista, per poi generare una fattura; e sappiamo bene in Italia come si accolgono queste tipologie di *escamotage*: praticamente in massa.

Ho visto con molto interesse nella tabella che dal 1° luglio, nonostante siano trascorsi pochi mesi e di mezzo ci sia stato anche il periodo estivo, in cui le aziende chiudono, sono già state emesse circa 4 milioni di fatture, e ciò vuol dire che questo strumento nella vita delle imprese italiane inciderà davvero tanto.

Mi permetto di dissentire con la relazione per quanto riguarda l'impossibilità di scovare il soggetto che non emette fattura. Come Movimento 5 Stelle siamo convinti che l'incrocio delle banche dati sia un volano necessario per il contrasto all'evasione, tant'è che vediamo questo incremento della burocrazia in ambito digitale come ultimo strumento da chiedere ai cittadini. La fatturazione elettronica a nostro avviso — e lo chiediamo anche all'Agenzia delle entrate — deve essere l'ultimo strumento con il quale l'impresa dovrà avere a che fare con l'Agenzia delle entrate.

Ribadisco che l'Agenzia delle entrate deve trovare un'altra modalità per quanto riguarda la fattura differita. Mi permetto anche di dissentire con la collega del Partito democratico per quanto riguarda lo sgravare i commercialisti: non è assolutamente vero perché con questo *escamotage* i commercialisti vedranno il proprio lavoro

raddoppiato e non remunerato nell'ambito solo dell'inserimento dati. Andiamo quindi a sfruttare delle competenze elevatissime nel nostro Paese nel peggior modo possibile.

In conclusione suggerisco di trovare un'altra modalità, quindi chiedo all'Agenzia delle entrate di adoperarsi e offrirci suggerimenti in tal senso. Grazie.

LUCA MIGLIORINO. Vorrei fare delle considerazioni e poi una domanda finale. Innanzitutto è interessante notare che oggi si può emettere una fattura cartacea magari non B2B ma B2C, quindi al *consumer*, e poi magari stracciarla perché generalmente il *consumer* non la porta in detrazione. La fatturazione elettronica può quindi essere un volano per evitare l'evasione e da questo punto di vista andare nel verso giusto.

Dobbiamo considerare che non tutti i soggetti che fatturano meno di 65.000 euro l'anno vorranno entrare in un regime oggi forfettario, domani forse *flat tax*, perché può convenire rimanere in un regime ordinario in cui è possibile scaricare molti acquisti di beni. La fatturazione elettronica è quindi molto interessante, perché non è detto che tutti coloro che hanno un bilancio di 65.000 euro all'anno vogliano rientrare nel regime forfettario.

Si può guardare favorevolmente alla fattura differita, purché, come diceva il collega, non sia un *escamotage* per far lavorare di più i commercialisti e far sì che i soggetti non la utilizzino. Vogliamo che anche coloro che si trovano in difficoltà con il passare del tempo, con un po' più di aiuto e maggiori informazioni utilizzino la fattura elettronica.

Stiamo seguendo tantissimo la fatturazione elettronica e abbiamo visto che anche l'Agenzia delle entrate e altri soggetti se ne stanno interessando. Innanzitutto abbiamo visto che è stata tolta la firma digitale inizialmente prevista, che è qualcosa di positivo. Inoltre, non solo si stanno ascoltando coloro che emettono le fatture, ma si sta vedendo che oggi utilizzano *Word*, e utilizzando un'applicazione piuttosto che un programma mediante *browser* forse si ha lo stesso vantaggio di utilizzare un foglio

Word, quindi non c'è questa maggiore complessità.

Chi sta lavorando sulla fatturazione elettronica sa benissimo che un QR Code si genera con un *click* dal sito dell'Agenzia delle entrate e poi c'è un controllo prima della spedizione, quindi bisognerebbe guardare non solo a coloro che già fanno fatturazione (io ero uno di quelli), ma anche alla velocità con cui si sta cercando di portare avanti questo lavoro da parte dell'Agenzia delle entrate.

Vogliamo che ci siano dei miglioramenti, che venga comunicato in modo tempestivo chi deve fare fatturazione elettronica, che anche dopo il 1° gennaio ci siano degli *upgrade* di questa applicazione e di questi programmi, perché iniziare bene nell'utilizzo della fatturazione elettronica non significa aver già raggiunto la perfezione. Chiediamo quindi se siate disponibili a questa collaborazione e al miglioramento dell'applicazione.

In ultimo, dal dottor Savini abbiamo appreso che ci sono circa 5 milioni di partite IVA più o meno in attivo, ma che solo 170.000 fanno la dichiarazione. Questo vuol dire che ci sono tanti intermediari, coloro che possono essere considerati delle « situazioni bianche », che non hanno un collegamento *internet*, e che già si affidano a un commercialista. Quindi stiamo vedendo che c'è un buon lavoro, però saremmo felicissimi se potesse migliorare.

LAURA CAVANDOLI. Ringrazio il direttore per la sua presenza e l'interessante relazione. Sapendo di questo appuntamento ho iniziato a chiedere ai miei colleghi operatori quali fossero le problematiche, quindi ora mi permetto di riferirle a lei (sono molto pratiche e molto semplici).

Chi non è obbligato, può comunque fare la fatturazione elettronica ovvero è un'opzione facoltativa? Credo sia così ma comunque glielo chiedo. Abbiamo problematiche in tutta Italia per chi usa un computer senza connessione *internet* perché in molte zone manca la connessione; voi dite che è possibile eseguire ugualmente la procedura, ma come si spedisce? Devo andare in un luogo dove c'è la connessione *internet* e con una chiavetta portare il file su un

altro computer? Questo problema si ripercuote anche sulla data, perché magari la fattura è datata 1° ottobre, ma la posso spedire il 2, il 3 o il 5.

L'ultima problematica riguarda il caso in cui il destinatario finale è un consumatore — mi riferisco alle fatture che arrivano a casa, quelle dei servizi essenziali piuttosto che dei comuni per la tariffa rifiuti — e riceve una fattura cartacea. In questo caso permane l'obbligo da parte di chi emette la fattura di spedire una copia cartacea e, se lo fa, è gratuita, per non gravare sulle tasche del consumatore finale? Grazie.

LEONARDO TARANTINO. Vorrei mettere in evidenza un aspetto. Nell'elenco che è stato fatto è stata individuata una serie di soggetti che potrebbero avere maggiori difficoltà nell'emissione della fattura elettronica. Secondo me, c'è anche una difficoltà, non rispetto alle conoscenze e alle competenze dell'operatore, ma nell'inserire questa temporalità nell'esecuzione rispetto ad una attività produttiva o commerciale, quindi mi chiedevo se questo aspetto della fatturazione differita con l'emissione di bolla o ricevuta sia una modalità utilizzabile in modo misto.

Ci potrebbe essere un operatore, un negozio o una ditta che non ha difficoltà nell'emissione della fattura elettronica, però ad esempio a Natale, quando c'è un'affluenza maggiore e gli operatori non possono distogliersi dall'attività di commesso, potrebbero avere dei problemi: è possibile utilizzare questa opportunità della fattura differita anche in un contesto ordinario come questo?

PRESIDENTE. Grazie. Lascio quindi la parola al Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, per la replica.

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*. La prima domanda riguardava la delega ai commercialisti, come facilitarne il processo di acquisizione: ci stiamo lavorando, lo faremo nel prossimo futuro. Abbiamo trovato un sistema, che stiamo ancora studiando, per permettere l'acquisizione della delega *on line*, su ri-

chiesta del commercialista, il quale dovrà fornire alcune garanzie, sostanzialmente mediante un'autodichiarazione con la quale conferma che le persone per le quali vuole farsi delegare sono suoi clienti.

Il commercialista dovrà indicarci qualche dato di riferimento, dopodiché lo autorizzeremo e potrà acquisire massivamente le deleghe per fare quello che il cliente gli ha delegato: fare le fatture, consultarle, gestirle. A seconda di quella che sarà la delega, più o meno ampia, gli sarà data questa possibilità. Ci rendiamo conto che adesso questo aspetto non funziona bene e quindi stiamo lavorando per arrivare a una soluzione. Certo ci deve essere una sottoscrizione da parte del professionista. Ci sono delle cautele di base, perché altrimenti chiunque potrebbe farne un utilizzo improprio.

Mi pare che nell'ambito della stessa domanda si parlasse delle 24 ore entro cui deve essere emessa la fattura, con conseguenti difficoltà per gli operatori. Su questo chiaramente la relazione fa riferimento alla legislazione vigente, in base a quella che è la norma ad oggi. Ci rendiamo tutti conto che si possono apportare delle migliorie. Adesso non voglio invadere il campo del Dipartimento delle finanze o di altri che stanno lavorando su questo tema, ma è chiaro che noi ci facciamo portavoce di queste problematiche perché ci rendiamo conto che la norma secondo cui l'emissione della fattura deve essere fatta entro le 24 ore può rappresentare un problema.

L'accenno fatto poc'anzi alla fatturazione differita riguarda quindi la norma attuale ovvero se ti trovi in difficoltà, allo stato, puoi ricorrere a questo sistema per evitare di incorrere nella sanzione, perché se la emetti in ritardo potresti incorrere nella sanzione. Su questo però bisogna dire che l'Agenzia delle entrate ha già dimostrato buona volontà nella circolare che ha diramato — credo sia la n. 13 —, nella quale, rispondendo alla domanda «se un operatore trasmette la fattura con qualche giorno di ritardo ma entro i termini della liquidazione, incorre comunque nella sanzione?», ha risposto di no.

Questo perché se si tratta di piccoli ritardi — la circolare dice « nella prima fase di applicazione » o una frase equivalente — non si terrà conto del ritardo; se non viene arrecato alcun danno all'erario perché la fattura confluisce nella liquidazione periodica, non si applica alcuna sanzione.

Questa non è una risposta innovativa, perché già nell'ordinamento, nel decreto legislativo n. 472 del 1997 c'è scritto che le violazioni puramente formali che non hanno riflessi di natura evasiva non sono punibili. Questa norma esiste da decenni e quindi basta applicarla per non comminare la sanzione. È chiaro che a regime si vorrebbe andare oltre: se c'è difficoltà, basta trasmettere la fattura qualche giorno dopo, l'importante è che sia un termine contenuto all'interno della liquidazione del periodo in cui l'operazione è stata effettuata.

Prima qualcuno di voi (non ricordo chi con precisione) diceva: la data della fattura è una finzione. Certo, la compilo io e ci metto la data che voglio; la posso fare anche tre giorni dopo, qual è il problema? Nessuno mi guarda mentre faccio la fattura. Se mi viene data la possibilità di farla e trasmetterla qualche giorno dopo, bene, altrimenti devo fare un'altra finzione, cioè la faccio dopo e la trasmetto dopo. Però non possiamo sponsorizzare la finzione, noi dobbiamo stare alle norme e trovare soluzioni che siano regolamentate e in linea con le previsioni di legge.

Certamente si può fare di più per migliorare questa situazione, per risolvere questa difficoltà della trasmissione delle fatture entro le 24 ore. Ma anche adesso devi fare la fattura cartacea entro le 24 ore, quindi cambia la modalità di predisposizione e di trasmissione, ma non è che la fattura non si debba fare. Se oggi faccio un'operazione e devo emettere la fattura, devo prendere quantomeno una penna e un pezzo di carta e fare una fattura, perché è un obbligo previsto dalla legge; poi che la faccia il giorno dopo o con una data finta la settimana successiva è un comportamento concludente, ma non è quello previsto dal decreto IVA.

Mi pare che la domanda posta fosse: « Se io faccio la fattura all'interno del pe-

riodo di liquidazione non ci sono problemi? ». Sostanzialmente sì, è così, però bisogna cambiare la norma perché allo stato non è così.

Veniamo ai tempi della detrazione. È chiaro che se ricevo la fattura il giorno 1 del giorno successivo, allo stato non potrei fare la detrazione. Secondo me anche qui bisogna cambiare la norma, facendo in modo che se la ricevo entro il termine della liquidazione, la possa fare. Allo stato non è così, però ci può essere un impegno in questo senso ad agevolare la procedura, perché giustamente è stato detto che è un problema finanziario: se la posso detrarre ne ho un vantaggio finanziario, un aiuto per l'impresa; quindi, se si può fare entro il termine della liquidazione, certo. Allo stato non è così.

ALBERTO LUIGI GUSMEROLI. E voi non avreste niente in contrario?

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*. Noi non avremmo preclusioni da un punto di vista operativo, perché per l'Agenzia delle entrate, come macchina che si occupa della gestione del fisco, se entra nella liquidazione periodica, che entri in questo mese o il mese dopo non fa una grande differenza, né possiamo speculare su un anticipo finanziario questa volta al contrario.

Seconda domanda. È stata evidenziata continuità con quanto ha detto l'avvocato Ruffini nella precedente audizione. In 5 giorni mi risulta difficile elaborare una strategia, ma comunque la continuità è legata al fatto che questa norma esiste da un po' e tutte le attività sono state fatte in questi cinque giorni in cui ho potuto dare un apporto personale anche ad alcune iniziative che stiamo sviluppando.

Vorrei fare una precisazione legata al fatto che nella relazione c'è scritto che uno che non emetteva le fatture continuerà a non emetterle. Questo non vuol dire arrendersi o pensare che chi non fa le fatture sia una persona da premiare o che comunque questo sistema non serve a niente perché tanto chi non le faceva continua a non farle, quindi l'evasione continuerà ad esserci.

La relazione voleva sottolineare il fatto che non basta cambiare un sistema di fatturazione se manca la volontà di emettere le fatture, vale a dire che non sei obbligato ad entrare nel Sistema di Interscambio e a fare le fatture elettroniche; se le vuoi fare le fai, altrimenti non le fai. Chi non le faceva prima manualmente, con la penna, con la macchina da scrivere o con il computer, perché dovrebbe entrare nel Sistema di Interscambio e fare la fattura che prima non faceva? Continuerà a non farla.

L'evasione di quel contribuente, che magari è sconosciuto e non ha neanche la Partita IVA, perché si dovrebbe manifestare? Le fatture non le faceva e le fa, non è che si iscrive e si prende la Partita IVA per fare le fatture elettroniche, continua a non avere la Partita IVA e a fare l'evasore totale; se ce l'aveva e non faceva fatture continuerà a non farle, ma quell'evasore non si scova.

Si può anche scovare con il Sistema di Interscambio e con la fatturazione elettronica, ma, siccome il Sistema di Interscambio prevede che io legga dei documenti, se i documenti non ci sono questo contribuente che si occulta lo devo andare a cercare in qualche altra maniera, ed evidentemente dei sistemi ci sono. Io sono un ufficiale della Guardia di finanza adesso in aspettativa, da qualche giorno direttore dell'Agenzia delle entrate e quindi posso dire che esistono degli strumenti di ricerca e di controllo del territorio che comportano un'azione di rastrellamento — chiamiamola così — del territorio, diretta a ricercare le attività che non figurano.

Se uno non figura, non c'è, è un fantasma, è un evasore totale, devo andarlo a cercare, quindi devo avere degli strumenti per farlo. Se non ci sono tracce documentali, è difficile trovarlo, bisogna andarlo a scovare; se ci sono delle tracce documentali, posso incrociare quel dato con i dati dell'anagrafe e scoprire che c'è qualcuno che incassa il corrispettivo, svolge attività o ha un'utenza che consuma energia elettrica o gas e non presenta dichiarazioni e non risulta. Quello è un evasore totale e lo vado a cercare.

Questo per essere assolutamente onesti da un punto di vista psicologico, perché non è che cambiando il sistema cambia la mentalità di chi non faceva le fatture. Questo voleva essere il messaggio, non certamente compiacersi del fatto che con la fatturazione elettronica qualcuno continuerà a non fare fatture e l'Agenzia delle entrate sta a guardare; non è questo quello che si voleva dire.

Si è detto qualche altra cosa su chi le fatture le faceva: chi le faceva bene prima continuerà a farle bene, chi invece prima le faceva male, perché indicava un importo diverso da quello effettivo, in più o in meno, quindi gonfiava o sgonfiava le fatture (le sgonfiava per registrare meno corrispettivi o le gonfiava per fare un favore a qualcuno, quindi una fattura in parte falsa, che nel gergo tecnico si dice «fattura per operazione in parte inesistente») o chi le faceva false, cioè documentava un'operazione mai avvenuta oppure un'operazione fatta da altri, per cui l'operazione esisteva ma i soggetti che figuravano nella fattura non erano quelli che l'avevano fatta, dovrà ora pensarci bene.

Se faccio una fattura falsa o irregolare e devo informarne l'Agenzia, secondo me psicologicamente sono portato a non farlo o quantomeno a pensarci bene, anche perché dietro quella trasmissione di fatture c'è un processo di analisi che si dovrà sviluppare. Adesso le fatture non ci sono, ma quando ci saranno questi dati andranno utilizzati. È chiaro che se questi dati entrano in una banca dati dell'Agenzia e poi non vengono utilizzati, non servono a niente; ma verranno utilizzati per supportare il contribuente.

Questo è già scritto nell'ordinamento, nel decreto legislativo n. 127 del 2015, dove all'articolo 4 c'è una disposizione che riguarda l'attività di supporto che l'Agenzia delle entrate deve offrire al contribuente sulle liquidazioni, anche se si tratta di una norma scritta in una maniera non facilmente applicabile, perché nella liquidazione non c'è solo l'ammontare delle fatture attive e passive, ma ci possono essere dei processi di calcolo più complicati.

Certo, in una situazione semplice, avendo le fatture attive e passive, il calcolo della liquidazione dovrebbe essere un automatismo, quindi il contribuente potrebbe ricevere una comunicazione nella quale si comunica, sulla base dei dati inseriti nel Sistema di Interscambio, operazioni attive e passive, fatta la somma algebrica, l'ammontare dell'IVA da versare.

Riteniamo che lo sforzo sia quello di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini. Dobbiamo porci nell'ottica che semplificare vuol dire guardare quello che succede adesso e quello che succederà con la fatturazione elettronica, fare una comparazione e vedere se la vita del piccolo imprenditore che sta in montagna, sugli Appennini, si sia semplificata o meno. Allo stato, chi sta in montagna ha comunque la vita complicata perché la fattura la deve fare lo stesso: se fa un'operazione imponibile deve prendere la penna e un pezzo di carta e scriversi la fattura, un domani lo dovrebbe fare con la fatturazione elettronica.

Nell'esemplificazione che abbiamo fatto abbiamo detto che ci può essere chi non ha il computer o non ha dimestichezza con strumenti tecnologici, non ha lo *smartphone*, ha solo il telefono fisso a casa, quindi questo soggetto come fa adesso a presentare la dichiarazione? Probabilmente va dal suo commercialista, a fine mese gli porta documenti, si fa fare la dichiarazione, si fa registrare le fatture e gli paga il corrispettivo di questa prestazione.

In futuro cosa dovrà fare? Se non sa utilizzare il computer, dovrà fare qualcosa che gli permetta di adempiere a questo obbligo che entrerà in vigore. Quindi, se non ha questa dimestichezza, farà la fatturazione differita, che è sì un *escamotage*, ma è una norma di legge. Già attualmente si può fare, è un sistema che puoi utilizzare per avere più tempo per emettere la fattura.

Fermo restando che la legge per la fatturazione elettronica si può cambiare e quindi le fatture si possono trasmettere con una dilazione congrua per non mettere in difficoltà le imprese. Ad esempio mi riferisco, se la fatturazione elettronica fosse

già da oggi in vigore per tutti, al piccolo imprenditore, che comunque deve avere un volume d'affari superiore a 100.000 euro, quindi tanto piccolo non è. Basti pensare che un imprenditore che ha un volume di affari pari a 65.000 euro fattura almeno 5.000 euro al mese; e comunque ci può essere chi fattura 100 mila, 200 mila o 300 mila euro, ma non ha un ufficio amministrativo attrezzato.

Prima abbiamo citato la statistica secondo cui mediamente l'87 per cento dei contribuenti emette un numero di fatture inferiore a 500 (questi sono i dati di *spesometro*), il che significa una media di 1,3 fatture al giorno; non lavorerà tutti i giorni e farà quindi 20 o 25 fatture al mese, quindi può usare questo sistema di fatturazione differita per evitare di incorrere nei rigori della legge, se non è in grado di fare altrimenti.

Questo vale anche nel caso in cui non ci sia connessione *internet*: intanto la fattura la posso compilare, posso predisporre il pezzo di carta per la fatturazione differita e poi, nel momento in cui la connessione ci sarà oppure mi sarò spostato dove è presente o avrò dato il pezzo di carta alla commercialista, allora presenterò la fattura elettronica.

È chiaro che il controllo non si basa solo sulla fatturazione elettronica: la fatturazione elettronica può essere uno strumento validissimo di controllo, ma nel momento in cui questi dati saranno disponibili occorrerà valutarli, fare cioè un'analisi dei rischi sulla base dei dati presenti all'interno di queste fatture. Prima avevamo lo *spesometro*, che era già un sistema efficiente per incrociare dati; con la fatturazione elettronica abbiamo uno strumento efficiente in cui abbiamo la visione diretta dei documenti, abbiamo cioè una visione completa dei documenti e la possibilità di implementare un sistema di verifica più efficace, che serve, perché abbiamo detto che chi emetteva in maniera anomala o irregolare le fatture avrà sicuramente maggiori remore nel farlo.

Questo può spiegare anche la previsione di gettito. Prima qualcuno ha chiesto su cosa si basi la previsione di gettito di 2

miliardi; bene, si basa anche su queste valutazioni.

PRESIDENTE. Mi scusi, direttore, poiché i nostri tempi di lavoro sono dettati anche dai tempi di lavoro dell'Assemblea e alle 16 dobbiamo tornare a votare, purtroppo dobbiamo accelerare, anche se l'argomento è molto interessante. Dovendo lei tornare prossimamente, se lei ritiene possiamo differire qualche elemento di risposta al prossimo incontro.

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*. Senz'altro. La pubblicazione delle FAQ può essere sicuramente d'aiuto. Sì, la fatturazione differita vale per tutti, ma nell'esempio di fatturazione differita che è stato fatto, quello del negozio durante il tempo di Natale, normalmente si tratta di vendita al dettaglio, per cui già non sono obbligati all'emissione della fattura.

Non bisogna perdere di vista il fatto che la fatturazione non ha cambiato le regole attuali, ha cambiato il metodo, il sistema con il quale si presentano le fatture; però le regole sono le stesse. Chi ha un negozio e ha a che fare solo con consumatori finali, a prescindere dal volume d'affari, normalmente non fa fatture; qualche volta il consumatore finale glielo chiede e lui deve essere in grado di farle, con il sistema che abbiamo illustrato.

Il consumatore finale può riceverla e gli si può segnalare che, se si iscrive all'Agenzia delle entrate, troverà copia della fattura; però ha diritto di riceverla, quindi gli si dà copia della fattura. Questo non cambia e la fatturazione differita attualmente vale per tutti.

È possibile semplificare ulteriormente *web* e *app*? Sì, lo stiamo facendo, e su questo il dottor Savini vorrebbe aggiungere qualcosa.

PAOLO SAVINI, *Capo divisione servizi dell'Agenzia delle entrate*. La procedura *app* è stata creata e crediamo che sia una buona base per avviare il processo di fatturazione elettronica. È indubbio che come tutte le *app* è un primo passo, quindi con-

fermo l'impegno dell'Agenzia a realizzare versioni successive dell'*app*, tenendo presente il principio espresso nella relazione di agevolare il più possibile il piccolo imprenditore nella fase di compilazione, anche supportandolo e precompilando in sua vece alcuni campi sulla base di informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

Alcune di queste implementazioni sono in fase di avanzato studio e potranno essere realizzate entro la fine dell'anno, altre ci ripromettiamo di realizzarle, perché magari più complesse, in versioni successive, ma credo che questi prodotti, come tutte le *app* che vengono diffuse, siano oggetto di successive implementazioni e miglioramenti continui.

Credo che non ci fermeremo mai nello sviluppo e nei miglioramenti di queste applicazioni.

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*. Poi c'era una domanda che riguardava le operazioni transfrontaliere che adesso sono escluse.

È stato chiesto se per questo tipo di operazioni che non stanno nel sistema di fatturazione elettronica continueranno ad esserci le frodi carosello, le frodi con le interposizioni fittizie per cui tra il soggetto straniero e il beneficiario finale metto una serie di interposizioni, faccio fare delle fatture false e alla fine ricevo una fattura nazionale con IVA, mi detraggo l'IVA senza averla pagata, e chi sta a monte e si interpone l'IVA non la versa.

Ora si complica un po' la vita di chi faceva questo tipo di frodi fiscali, perché c'è un soggetto nazionale, c'è un soggetto estero, c'è una rete di interposizioni e poi, nell'ultimo anello della catena, quello che ha ricevuto il bene e che utilizza la fattura predisposta da altri soggetti, ha a che fare con soggetti nazionali.

La classica « cartiera » che dicevamo prima (in gergo « cartiera » perché emette solo carta, solo fatture false) dovrà fare una fattura elettronica, se supera i limiti indicati, quindi l'emittente di fatture false che figura come interposto tra il destinatario della merce che viene dall'estero è inserito nel sistema di fatturazione elettronica, quindi la cartiera che prima scopri-

vamo a distanza di tempo come soggetto che se faceva le dichiarazioni sicuramente non versava l’IVA – ma spesso non faceva neanche le dichiarazioni – adesso, dovendo alimentare il sistema di fatturazione elettronica, ci penserà bene prima di farlo, e, se lo dovesse fare, uscirà allo scoperto subito, non dopo, nel momento in cui viene controllato. Questo sistema va a incidere proprio su questo, sulle frodi fiscali, perché nelle frodi fiscali l’interposto è sempre un soggetto nazionale, quindi sicuramente la fatturazione elettronica ha un impatto sul perseguimento di questo tipo di frodi.

I forfettari hanno un regime in cui devono conservare solamente i documenti, non sono obbligati alla fatturazione elettronica; la possono ricevere, però non hanno un grande interesse per come funziona attualmente, perché attualmente il calcolo reddituale sui forfettari si fa sulle fatture, sugli scontrini o sui corrispettivi che registrano, dopodiché si applica una percentuale di redditività e su quello si fa il calcolo, ma i forfettari sono fuori dal sistema.

Il dottor Savini mi ricorda che è stato chiesto se chi non ha l’obbligo di fatturazione elettronica la possa emettere comunque: lo può fare, probabilmente non lo farà, però lo può fare.

Per quanto riguarda la domanda sul B2C e la possibilità di stracciare la fattura, adesso chi fa attività di commercio al minuto emette lo scontrino. La fattura subito sarebbe sostitutiva, però i commercianti al minuto per prassi fanno lo scontrino o la fattura, cioè fanno lo scontrino dopodiché fanno la fattura e gli spillano lo scontrino, quindi una volta fatto lo scontrino se strappa la fattura non importa, perché lo scontrino comunque è tracciato; a meno che non fai gli scontrini e poi non registri le operazioni, cosa che può succedere.

Il QR Code è un sistema che sicuramente facilita l’acquisizione del dato da parte del cliente, presuppone il possesso di una minima tecnologia, nel senso che devi copiare il QR Code per avere direttamente i dati del destinatario.

Sui miglioramenti abbiamo detto che ci sarà un *upgrade*, un’evoluzione continua. Del discorso della data abbiamo già parlato prima. Abbiamo provato a cronometrare quanto ci vuole per fare la procedura: tre minuti, però l’ha fatta il dottor Savini che è un dirigente dell’Agenzia, magari una persona non esperta ne impiega cinque, però non sono tempi lunghissimi; presa dimestichezza in qualche minuto si fa.

L’altro giorno ho proposto al dottor Savini di fare una fattura di carta e una con il Sistema di Interscambio per vedere chi finiva prima; finisce prima sicuramente chi la fa a penna, ma non di tanto. Certo devi saper utilizzare lo strumento, altrimenti ci metti un’ora.

Spero di avere esaudito tutte le richieste.

SESTINO GIACOMONI. Una gentilezza, direttore, scusi, una domanda che era tra le più importanti. Viste le incertezze normative segnalate da tutti, da maggioranza e opposizione, visto che lei, direttore, è arrivato da pochissimo tempo all’Agenzia, è il caso secondo lei di chiedere al Governo e alla maggioranza di prorogare al 2020 l’ingresso della fattura elettronica? Cosa ne pensa?

ANTONINO MAGGIORE, *Direttore dell’Agenzia delle entrate*. Credo che si possa partire il 1° gennaio e che abbiamo fornito degli elementi di valutazione utili a riflettere su questo aspetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore Maggiore e il capo divisione servizi, dottor Savini.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal dottor Maggiore (*vedi allegato*) e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.50.

*Licenziato per la stampa
il 12 novembre 2018*

ALLEGATO



CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica

Roma, 3 ottobre 2018, h. 14.00

Palazzo Montecitorio

Aula della VI Commissione Finanze

1.	PREMESSA	3
2.	STATO DI ATTUAZIONE.....	5
3.	ATTIVITÀ PIANIFICATE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE	8
4.	PUNTI DI ATTENZIONE.....	10

1. Premessa

Ringrazio il Signor Presidente e gli Onorevoli Commissari per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare lo stato dell'arte e le attività in corso di studio e di sviluppo in tema di fatturazione elettronica.

Il decreto legislativo n. 127 del 2015, articoli 1 e 2, e successive modificazioni, ha introdotto:

- l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA esteri (decorrenza 1° gennaio 2019¹). Per i soggetti identificati in Italia non vige l'obbligo di emissione della fattura elettronica in relazione alle cessioni effettuate; di converso, le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi effettuate da soggetti residenti e stabiliti in Italia verso i soggetti identificati devono essere fatturate con modalità elettronica, ferma restando la possibilità, per i soggetti identificati, di ottenere una copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta;
- la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017);
- l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017);
- l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018²).

L'obiettivo del legislatore è triplice:

¹ Le disposizioni normative (legge di Bilancio 2018 e successive modifiche intervenute con il d.l. n. 79/2018), ha previsto la decorrenza anticipata dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per gli operatori che effettuano cessioni di carburanti per autotrazione, ad esclusione delle cessioni effettuate presso distributori stradali, e per i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

² Le disposizioni normative hanno previsto un'entrata in vigore dell'obbligo graduale demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le disposizioni regolamentari: al 1° luglio 2018 gli operatori obbligati sono quelli che gestiscono stazioni di servizio ad elevata automazione (c.d. *ghost station*).

1. digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
2. offrire servizi di supporto agli operatori IVA nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
3. permettere all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare e arginare frodi o evasioni conclamate prima del momento dichiarativo. Sul tema, occorre evidenziare che l'obbligo di fatturazione elettronica, con ogni probabilità, non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere fattura in relazione alle operazioni effettuate, mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso quei soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettivamente rese.

Consentirà, inoltre, la possibilità di verificare il magazzino nei confronti dei soggetti che effettuano acquisti regolarmente fatturati, ma non emettono fatture in relazione alle proprie operazioni di vendita.

Sarà, poi, possibile incrociare i dati disponibili, con particolare riguardo alle liquidazioni periodiche dell'IVA, per realizzare una vera attività di contrasto all'evasione nei confronti degli operatori che emettono le fatture, ma non le registrano regolarmente, come anche verso i soggetti che detraggono l'IVA in assenza di una fattura emessa.

Gli effetti positivi del recupero di somme imponibili ai fini IVA si estendono anche al recupero di somme relative alle imposte dirette.

In linea generale l'adozione della fatturazione elettronica comporta diversi vantaggi per gli operatori derivanti da:

- l'eliminazione del consumo di carta;
- l'eliminazione dei costi di archiviazione (sia per gli spazi che per il personale addetto). Al riguardo si ricorda che l'Agenzia delle entrate rende disponibile gratuitamente un servizio

- di conservazione digitale che assicura piena valenza sia ai fini fiscali che civilistici;
- l'eliminazione dei costi di spedizione delle fatture cartacee;
- la riduzione dei costi amministrativi sia nella fase di registrazione delle fatture attive e passive (i *file* delle fatture elettroniche possono essere direttamente importati nel sistema gestionale senza necessità di attività di *data entry*) che nelle successive fasi di pagamento/incasso, che determinano spesso la necessità di disporre della fattura di riferimento;
- la riduzione degli errori di registrazione;
- l'eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) all'Agenzia delle entrate.

2. Stato di attuazione

Come previsto dalle disposizioni normative (art. 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015), le fatture elettroniche devono essere predisposte in un formato standard (XML) e devono essere trasmesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate, similamente a quanto già avviene dal 2014 per le fatture emesse nei confronti della PA.

Al fine di rispettare il dettato normativo e consentire l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio u.s. nell'ambito delle cessioni di carburanti e dei subappalti/subforniture PA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia hanno operato un intenso e costruttivo confronto con tutte le associazioni di categoria³ per definire le regole tecniche di funzionamento finalizzate a rendere il processo di fatturazione elettronico più semplice ed efficace possibile: tali regole sono state emanate con il provvedimento del Direttore del 30 aprile 18, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche per lo sviluppo del software di mercato.

³ Anche attraverso il Forum italiano sulla fatturazione elettronica

Con il medesimo provvedimento, è stata definita anche una serie di servizi gratuiti, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per supportare gli operatori – anche attraverso gli intermediari – a predisporre, trasmettere, ricevere, conservare e consultare le fatture emesse e ricevute. Tali strumenti sono utilizzabili da qualsiasi operatore IVA, anche se sono primariamente rivolti ai soggetti meno strutturati dal punto di vista informatico. I soggetti che oggi utilizzano sistemi gestionali a supporto dell'intero ciclo attivo saranno portati a scegliere soluzioni *software* di mercato che consentano l'integrazione della fatturazione elettronica.

Al 1° luglio u.s., con l'ausilio di Sogei, l'Agenzia delle entrate ha:

- emanato la regolamentazione tecnica (provvedimento del 30 aprile 18);
- adeguato il SdI alle citate regole tecniche per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice rispetto a quello già in vigore per le PA e consentire agli operatori di sfruttare al massimo i benefici del processo stesso. In particolare, è stato profondamente innovato e semplificato il sistema di indirizzamento delle fatture, che ora consente al fornitore di non dover necessariamente conoscere l'indirizzo digitale del cliente;
- realizzato una serie di servizi gratuiti per supportare gli operatori IVA e, in particolare, ha rilasciato:
 - ✓ una procedura *web*, per predisporre e trasmettere le fatture⁴, procedura che può essere utilizzata da chi dispone di un PC e una connessione *internet*;
 - ✓ una App per *tablet* e *smartphone*, rivolta, in particolare, a chi non dispone di una attrezzatura fissa;
 - ✓ un *software stand alone* per predisporre le fatture elettroniche anche in assenza di una stabile connessione a *internet*;
 - ✓ un servizio per conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale) reso disponibile previa accettazione di un accordo di servizio da effettuarsi

⁴ Tale servizio è alternativo ai due principali canali telematici (PEC e FTP/Web Service) attraverso cui usualmente si trasmettono e ricevono le FE attraverso il SdI.

via *internet*. Tale servizio consente una significativa riduzione dei costi per le imprese, sfruttando al meglio le possibilità che la fatturazione elettronica offre in materia di digitalizzazione;

- ✓ un servizio per la generazione di un *QRCode*, un codice da stampare o salvare sul proprio *smartphone*, che può essere mostrato al proprio fornitore per l'acquisizione automatica dei dati anagrafici da riportare in fattura;
- ✓ un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico dove l'operatore intende ricevere dal Sdl, di *default*, tutte le sue fatture passive;
- ✓ un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute⁵.

L'Agenzia ha inoltre:

- predisposto due circolari (8/E e 13/E del 2018) per offrire una serie di chiarimenti interpretativi emersi dal confronto con le associazioni di categoria e gli operatori;
- effettuato numerosi incontri formativi rivolti alle associazioni di categoria per rendere più chiare possibile le regole tecniche e, operativamente, approcciarsi all'utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione;
- pubblicato sul sito *internet* istituzionale un'area tematica dove è possibile accedere ad una guida operativa, a due video *tutorial* e a tutta la documentazione normativa e di prassi.

E' stato attuato, pertanto, uno sforzo per rendere disponibili alle imprese le informazioni, gli strumenti operativi di base e i chiarimenti interpretativi principali, necessari per rendere operative le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015, già a decorrere dal 1° luglio 2018.

Nella tabella seguente sono riportati i dati di sintesi – al 25 settembre u.s. –sull'andamento del sistema nella fase di avvio, nel corso della quale non sono emerse particolari situazioni di criticità, né dal punto di vista infrastrutturale, né dal punto di vista delle richieste di assistenza

⁵ I servizi gratuiti sono presenti all'interno di un portale *web* denominato "Fatture e Corrispettivi" che consente all'utente di operare in modo riservato e sicuro, previa autenticazione mediante le credenziali SPID, CNS, Entratel/Fisconline.

da parte degli operatori.

Numero di Fatture tra privati <i>(dal 1 Luglio)</i>	3.942.400
Numero di Fatture semplificate <i>(dal 1 Luglio)</i>	477
Numero di Soggetti che hanno richiesto la Generazione del QR	102.719
Deleghe consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o	31.239
Deleghe registrazione dell'indirizzo telematico <i>(dal 14 Giugno)</i>	19.655
Numero di Registrazioni indirizzo telematico SDI <i>(dal 14 Giugno)</i>	64.874

3. Attività pianificate e in corso di realizzazione

Anche a seguito del costante confronto avuto con le associazioni di categoria, sono state pianificate e sono in corso una serie di attività finalizzate a offrire ulteriori servizi e risolvere ulteriori dubbi interpretativi per fornire un supporto più efficace agli operatori e agli intermediari sul fronte della fatturazione elettronica.

L'Agenzia ha posto la massima attenzione nel cercare di fornire, attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi", uno strumento il più possibile semplice e fruibile. In particolare, con riferimento alla procedura *web* e alla *App*, sono allo studio e in corso di realizzazione ulteriori interventi nell'ottica di fornire un efficace supporto nella compilazione della fattura: l'obiettivo è quello di proporre agli operatori una fattura, già parzialmente precompilata, con i dati di cui l'Agenzia dispone mediante il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Una delle maggiori criticità evidenziate dagli intermediari è quella dell'attivazione delle deleghe, nei loro confronti, per l'utilizzo dei servizi *online* messi a disposizione dei loro clienti.

Ad oggi, le deleghe possono essere rapidamente attivate *online*, se l'operatore IVA è già in possesso di credenziali (SPID oppure CNS oppure Entratel/Fisconline) per accedere ai servizi dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, una parte delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, non ha richiesto tali credenziali e l'intermediario è costretto a recarsi in ufficio per

depositare il modello di delega su carta. Le criticità derivano, in questo secondo caso, dalla procedura di acquisizione di tali deleghe analogiche, che comporta un notevole sforzo da parte dei funzionari degli uffici, soprattutto nel caso in cui l'intermediario presenta un numero elevato di deleghe.

Per risolvere dette criticità, sono stati previsti ulteriori sviluppi per rendere più agevole le modalità di attribuzione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *online* per conto del cliente: al riguardo, è stata definita una procedura di comunicazione telematica della delega che potrà essere ufficializzata nei prossimi giorni.

La procedura, che consentirà ad un intermediario di acquisire – in forma massiva e automatizzata – l'abilitazione ai servizi *online* per conto di tutti i suoi clienti⁶, potrà essere resa operativa a partire dalla fine di ottobre.

Al fine di agevolare l'operatività degli intermediari e accogliendo alcune richieste da loro pervenute, sono anche in fase di realizzazione alcune ulteriori specifiche funzionalità connesse ai servizi *online* tra cui:

- la funzione di registrazione massiva dell'indirizzo telematico, che consentirà all'intermediario – mediante un'unica operazione – di abbinare alle partite IVA di tutti i suoi clienti l'indirizzo telematico dove ricevere di *default* tutte le fatture elettroniche;
- la funzione di consultazione e acquisizione massiva delle fatture relative a tutti i clienti dell'intermediario;
- l'evoluzione del *software stand alone* per predisporre le fatture, consentendo la predisposizione anche di fatture elettroniche semplificate e PA;
- l'evoluzione dell'*App* al fine di consentire la predisposizione della fattura elettronica anche in modalità "*offline*".

In termini di assistenza e servizi informativi per accompagnare soprattutto l'avvio del

⁶ Si pensi, ad esempio, alle società di servizi delle associazioni di categoria del settore agricolo, dell'artigianato, del commercio e delle PMI.

processo di fatturazione elettronica, sono state realizzate le seguenti azioni:

- pubblicazione, sul sito *web* dell'Agenzia, di una apposita area tematica “Fatturazione elettronica e Corrispettivi elettronici”, attraverso cui tutti gli operatori e gli intermediari possono agevolmente reperire ogni utile informazione;
- pubblicazione di una guida operativa completa (rivolta in particolare agli operatori più “a digiuno” e che non vogliono necessariamente studiare le disposizioni normative e regolamentari);
- raccolta di tutti gli atti normativi, delle regole tecniche e dei documenti di prassi emanati in tema di fatturazione elettronica;
- guida all'accesso e all'utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia;
- prossima pubblicazione di FAQ in tema di fatturazione elettronica, conservazione elettronica, trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere, utilizzo dei servizi *online* dell'Agenzia.

L'area tematica, pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia, è costantemente aggiornata e arricchita.

Sempre ai fini informativi, l'Agenzia sta proseguendo l'effettuazione di momenti formativi rivolti alle associazioni di categoria, così come la partecipazione a numerosi eventi e seminari organizzati da associazioni e singole aziende.

Infine, è in corso di pianificazione una campagna di comunicazione condivisa con il MEF e il Dipartimento dell'editoria da eseguirsi nei prossimi 4 mesi.

4. Punti di attenzione

In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica è opportuno evidenziare che la sua introduzione comporta necessariamente, per l'operatore, la predisposizione della fattura secondo un unico *standard* e la trasmissione/ricezione della stessa attraverso il Sdl: la fattura che non rispetta questi requisiti si ha per non emessa, con le conseguenti sanzioni per il cedente/prestatore e l'indetraibilità per il cessionario/committente. Di conseguenza, l'intera

platea di operatori IVA italiani è vincolata a modificare profondamente le prassi e le procedure per la predisposizione/invio/ricezione delle fatture.

Al riguardo è opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche. Per le medesime ragioni, verrebbero introdotti elementi di notevole complessità anche per l'Agenzia delle entrate nel gestire la coesistenza di adempimenti – fatturazione elettronica e spesometro – differenziati per categorie di operatori IVA, disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimenti e specifiche tecniche diversi) e termini. La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione IVA.

Si ricorda che sono esclusi per norma dall'obbligo di fatturazione elettronica tutte le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel regime dei “minimi” e dei “forfettari” (si tratta di circa 1 milione di operatori, rientranti nel regime di vantaggio o in quello forfettario oppure in quello dei piccoli agricoltori, cioè quelli – in linea generale – con un ammontare di ricavi/compensi inferiore a 50mila euro l'anno), nonché i soggetti che emettono scontrino o ricevuta fiscale.

Si evidenzia inoltre che dall'analisi dei dati pervenuti attraverso lo “spesometro” 2017, circa l'85% delle imprese emette annualmente un numero di fatture inferiore a 500.

Ciò premesso, si schematizzano di seguito le modalità con cui un operatore IVA rientrante nell'obbligo può predisporre e inviare la fattura elettronica:

Operatori che utilizzano software gestionali direttamente o tramite intermediari

- predisposizione della FE: continuando ad utilizzare i propri *software* gestionali, opportunamente adeguati a predisporre la fattura nel formato *standard XML* stabilito dalla legge; in alternativa è possibile utilizzare la procedura *web*, l'*App* o il *software "stand alone"* messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia (solo per i primi due è necessario disporre di credenziali per l'accesso all'area riservata);
- invio della FE: utilizzando una casella PEC che, per legge (Decreto Legge n. 179 del 2012), è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese (CCIAA) e per tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi; in alternativa è possibile utilizzare il servizio *web* gratuito presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito *web* dell'Agenzia ovvero un canale telematico (FTP o *Web Service*) appositamente predisposto per l'invio e/o la ricezione delle fatture elettroniche al Sdl;

Operatori che non utilizzano software gestionali ma sono soliti utilizzare un PC o altro dispositivo (tablet o smartphone) per predisporre la fattura

- predisposizione della FE: continuando ad utilizzare il proprio PC o altro dispositivo e impiegando, alternativamente: il *software "stand alone"* messo a disposizione gratuitamente dall'AE ovvero *software* privati, nel caso di assenza di connessione *internet* ; la procedura *web* ovvero l'*App* dell'Agenzia nel caso di disponibilità di connessione *internet* (per tali procedure è necessario disporre di credenziali per l'accesso all'area riservata); è sempre possibile rivolgersi a intermediari;
- invio della FE: utilizzando una casella PEC che, per legge, è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese (CCIAA) e per tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi; in alternativa è possibile utilizzare il servizio *web* gratuito presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito *web* dell'Agenzia ovvero un canale telematico (FTP o *Web Service*) appositamente predisposto per l'invio e/o la ricezione delle fatture elettroniche al Sdl; è sempre possibile rivolgersi a intermediari;

Operatori che non utilizzano un PC o altro dispositivo (tablet o smartphone) per predisporre la fattura

- predisposizione della FE: adottando le disposizioni dell'art. 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972 relative alla c.d. "fattura differita", cioè emettendo anche su carta – al momento dell'effettuazione dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente ed emettendo un'unica fattura riepilogativa delle singole operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni stesse; in questo modo l'operatore avrebbe il tempo sufficiente per rivolgersi all'intermediario e quest'ultimo dovrebbe predisporre un numero contenuto di fatture elettroniche per conto del cliente;
- invio della FE: rivolgendosi a intermediari.

